

Alle Imprese Associate
Loro Sedi

Orio al Serio, 27 aprile 2020

CIRCOLARE: NOR 041.20

**OGGETTO: FONDO DI GARANZIA – AVVIO DELL’OPERATIVITÀ DEGLI AIUTI SOTTO
FORMA DI GARANZIE SUI PRESTITI, SECONDO IL QUADRO TEMPORANEO PER GLI
AIUTI DI STATO DURANTE L’EMERGENZA CORONAVIRUS**

Si rende noto che con circolare n. 11 del 27 Aprile c.a, il Medio Credito Centrale ha comunicato che è possibile presentare le richieste di garanzia del Fondo ai sensi degli "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti" - Punto 3.2 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (di seguito "Punto 3.2 del Quadro temporaneo").

A tali richieste potranno applicarsi le seguenti misure, risultanti dal combinato disposto della disciplina dettata dal Decreto-legge dell’8 aprile 2020 n. 23 (di seguito "DL Liquidità") e dal Punto 3.2 del Quadro temporaneo:

1. ammissibilità dei soggetti beneficiari finali che, alla data di presentazione della richiesta, siano classificate tra le "imprese in difficoltà" così come definite dal Regolamento 651/2014, a condizione che tale classificazione sia successiva al 31 dicembre 2019. Nel caso in cui la richiesta di garanzia del Fondo sia presentata ai sensi dei Regolamenti "de minimis" o ai sensi del Regolamento UE 651/2014, restano esclusi i soggetti beneficiari finali che, alla data di presentazione della richiesta, rientrino tra le "imprese in difficoltà" così come definite dal Regolamento 651/2014, anche qualora tale classificazione sia successiva al 31 dicembre 2019;
2. innalzamento delle percentuali di copertura al 90% per la garanzia diretta e al 100% per la riassicurazione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o dagli altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito.

Quanto sopra è limitato alle operazioni finanziarie che rispettino i seguenti requisiti:

- a. la finalità dell’operazione finanziaria è liquidità o investimento;
- b. la durata dell’operazione finanziaria non è superiore a 72 mesi;
- c. l’importo dell’operazione finanziaria, sommato agli importi delle altre operazioni finanziarie già garantite ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, non può essere superiore a:
 - i. il doppio della spesa salariale annua del soggetto beneficiario finale, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti,

Aderente a:

per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività, ovvero ii. il 25% del fatturato totale del soggetto beneficiario finale nel 2019, E comunque possibile superare questi limiti, alle condizioni per le quali si rinvia alla lettura della nota del Fondo, da dichiarare tramite apposita autocertificazione da rendere contenuta nell'allegato 4.

La possibilità di richiedere l'intervento del Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo è prevista anche per tutte le operazione finalizzate alla rinegoziazione ovvero al consolidamento (su stessa banca o banca diversa) dei finanziamenti in essere del soggetto beneficiario finale (sia già garantiti che non garantiti), con coperture pari all'80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione, purché l'operazione finanziaria rispetti i limiti di importo e durata di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 2, e presenti credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 % dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento.

Per le operazioni finanziarie che non dovessero rispettare i suddetti requisiti, è comunque possibile presentare le richieste di garanzia del Fondo ai sensi dei Regolamenti "de minimis" o ai sensi del Regolamento UE 651/2014 (su alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno) e le stesse potranno essere garantite con percentuali di copertura pari all'80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o dagli altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura dell'80%.

Tutte le informazioni sugli interventi previsti del Fondo di Garanzia, possono essere ottenute consultando le apposite sezioni del sito internet del medesimo Fondo <https://www.fondidigaranzia.it/>

Cordiali saluti.